

# Condizioni Generali di Locazione

## 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'armatore, rappresentato solo per fini commerciali da Le Rotte di Portolano, concede in locazione al locatario l'imbarcazione da diporto senza equipaggio (skipper/hostess non rappresentano un equipaggio), indicata nella comunicazione di conferma di locazione.

## 2: CONSEGNA DELLA BARCA

**2.1** L'armatore consegnerà l'imbarcazione nel giorno ed ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, in stato di navigabilità, con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e assicurata ai sensi di cui al successivo art. 11 ed in regola con le leggi e normative vigenti nel Paese in cui la barca è registrata e naviga.

**2.2** All'atto della consegna, l'armatore fornirà al locatario un inventario in cui sono specificate le condizioni e l'equipaggiamento della barca e consegnerà allo stesso i documenti relativi alla barca locata indicanti l'area ed il periodo di navigazione autorizzati e coperti dalla polizza assicurativa.

La sottoscrizione dell'inventario da parte del locatario implica il riconoscimento da parte dello stesso di aver ricevuto l'imbarcazione in buono stato di manutenzione, idonea all'uso pattuito e dotata di tutti gli accessori regolamentari.

**2.3** Il locatario deve provvedere al pagamento della cauzione di cui al successivo articolo 10, qualora prevista, in contanti o a mezzo carta di credito.

**2.4** Alla consegna, il locatario deve altresì esibire all'armatore i seguenti documenti:

- un documento di identificazione personale;
- la patente nautica dello skipper qualora richiesta;
- copia della lista equipaggio, conforme all'originale consegnato a Le Rotte di Portolano al momento del saldo, indicante i dati anagrafici e di identificazione di tutte le persone imbarcate.

**2.5** L'obbligo di consegna dell'imbarcazione diventa esigibile per l'armatore soltanto dopo che il locatario avrà provveduto a corrispondere l'intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione, avrà sottoscritto l'inventario ed esibito i documenti di cui sopra.

## 3: RITARDO NELLA CONSEGNA E MANCATA CONSEGNA

**3.1** Se per qualsiasi motivo l'armatore non potesse consegnare l'imbarcazione locata nel giorno e ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, sarà in facoltà del locatario ottenere il rimborso della relativa quota giornaliera non goduta.

**3.2** Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l'armatore non potesse consegnare l'imbarcazione locata avrà la possibilità di consegnarne un'altra di analoghe caratteristiche entro quarantotto ore con l'obbligo di rimborsare al locatario la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protrasse oltre il suddetto periodo, il locatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'armatore nelle ventiquattro ore successive e avrà diritto di ottenere esclusivamente la restituzione integrale del prezzo pagato.

## 4: ABILITAZIONE

**4.1** L'armatore non è tenuto a verificare preventivamente le competenze nautiche dichiarate dal locatario.

**4.2** Qualora il locatario, all'atto della consegna, si mostrasse incapace a condurre l'imbarcazione - ad insindacabile giudizio dell'armatore - il contratto si intenderà risolto di diritto ed il prezzo versato dal locatario sarà trattenuto dall'armatore a titolo di penale. Ove ve ne sia la possibilità, l'armatore potrà imporre la presenza a bordo, a spese del locatario, di uno skipper di esperienza. In caso di rifiuto del locatario ad imbarcare lo skipper, il contratto si intenderà risolto ed il prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall'armatore a titolo di penale.

## 5: OBBLIGHI DEL LOCATARIO

**5.1** Avvenuta la consegna, il locatario è l'unico responsabile della barca e delle attrezzature e risponde in proprio per qualsiasi danno arrecato alla barca, alle attrezzature ed equipaggiamenti, all'equipaggio e ai terzi (ivi compresi gli ospiti presenti a bordo). Pertanto, l'armatore non sarà in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, in conseguenza dell'utilizzo dell'imbarcazione, dal locatario o terzi a qualunque titolo imbarcati, salvo che tali danni discendano da difetti propri dell'imbarcazione.

**5.2** Il locatario è assoggettato a tutti gli obblighi legali e doveri propri della figura del "Comandante di imbarcazione".

**5.3** Il locatario è tenuto a restituire l'imbarcazione nei termini temporali e spaziali fissati nella comunicazione di conferma di locazione, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto l'uso, con le medesime caratteristiche, priva di alcuna modificazione ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti all'atto della consegna.

**5.4** Su richiesta dell'armatore, il locatario e lo skipper sono tenuti a dichiarare per iscritto le loro competenze nautiche.

**5.5** Il locatario è tenuto a conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti sulla nautica da diporto vigenti nell'area di crociera.

Con la sottoscrizione della proposta di locazione, il locatario solleva espressamente l'armatore da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati.

**5.6** Alla data di inizio della locazione, il locatario deve aver compiuto i diciotto anni di età.

## 6: USO DELLA BARCA

Il locatario è tenuto ad usare l'imbarcazione con particolare diligenza, secondo le buone regole marinaresche, la corretta tecnica nautica, le caratteristiche tecnico strutturali proprie dell'imbarcazione, oltre che secondo quanto indicato dai documenti di bordo ed in conformità con l'impiego convenuto.

Il locatario si impegna a:

- adibire l'imbarcazione esclusivamente ad uso diportistico, prendendo atto che è fatto divieto assoluto di trasporto merci e passeggeri, pesca professionale e qualsiasi genere di commercio;
- rispettare il numero massimo delle persone trasportabili;
- rispettare le aree e i periodi di navigazione autorizzati e comunque navigare solo nelle acque consentite per il tipo dell'imbarcazione;
- rispettare le leggi del paese ospitante, le normative riguardanti le dichiarazioni di dogana, le disposizioni delle autorità portuali, doganali, sanitarie e le norme di pesca anche subacquea;
- prestare ascolto all'autorità portuale ed agli avvisi ai naviganti, in particolare quando sussistano limiti e divieti alla navigazione in caso di maltempo e/o di pericolosità per la navigazione;
- navigare solo in condizioni meteorologiche che garantiscano la totale sicurezza per sé e per l'equipaggio;

- mantenere la barca in corretto stato di navigabilità per tutta la durata del periodo di locazione;
- informare l'armatore, all'atto della prenotazione, dell'intenzione di utilizzare la barca per competizioni veliche e regate o per attività didattiche, ricevendo la relativa autorizzazione.

- mantenere aggiornati i documenti di navigazione, riportando sul giornale di bordo arrivi e partenze dai porti, condizioni atmosferiche, ore di motore effettuate, danni, riparazioni;
- non navigare in zone pericolose in conseguenza di guerre, ostilità, operazioni militari e nelle zone dove è interdetta la navigazione, tenendo presente che in tali casi l'assicurazione non è operante;
- non sublocare l'imbarcazione in oggetto.

## 7: SPESE CORRENTI

Sono a carico del locatario tutte le spese correnti relative all'uso ed ai consumi di bordo per il periodo della locazione.

## 8: MANUTENZIONE E CURA DELL'IMBARCAZIONE

Il locatario si impegna ad avere cura dell'imbarcazione, a mantenere in ordine le attrezzature sia interne che esterne, a mantenere funzionanti ed in corretto uso le dotazioni e gli accessori, a riconsegnare l'imbarcazione nelle condizioni in cui gli è stata consegnata.

Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare a proprie spese - durante il periodo di locazione - i lavori di manutenzione ordinaria e di cura quotidiana.

## 9: DANNI, AVARIE, INCIDENTI

**9.1** In caso di danneggiamenti, avarie, incidenti, collisioni, perdita degli equipaggiamenti, il locatario deve immediatamente avvisare telefonicamente l'armatore, pena la perdita della garanzia assicurativa, e deve inviare allo stesso entro le successive 24 ore un dettagliato rapporto scritto su quanto accaduto.

**9.2** Il locatario potrà proseguire la navigazione soltanto qualora la continuazione della crociera non aggravi i danneggiamenti subiti dall'imbarcazione, né possa cagionare pericolo per altre imbarcazioni e per le persone.

**9.3** Qualora l'imbarcazione subisca avarie che ne pregiudichino l'utilizzazione per un periodo superiore alle 24 ore, il locatario avrà diritto di ottenere il rimborso delle rate giornaliere del prezzo eccedente detto periodo solo nel caso in cui l'avarità non dipenda da un comportamento imperito e/a colposo del locatario.

**9.4** Eventuali riparazioni ed assistenza da terzi dovranno essere autorizzate dall'armatore e le relative spese saranno rimborsate dallo stesso al locatario all'atto del rientro al porto d'imbarco - dietro presentazione delle pezze giustificative - solo se i guasti siano stati determinati da un difetto della barca. In tal caso, il locatario potrà recedere dal contratto se il tempo occorrente per le riparazioni sia superiore a 2 giorni. In caso di risoluzione del contratto, il locatario avrà diritto alla restituzione dei canoni relativi ai giorni non goduti.

## 10: CAUZIONE

**10.1** Al momento della consegna dell'imbarcazione, il locatario è tenuto a versare all'armatore la cauzione indicata nella comunicazione di conferma di locazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto.

**10.2** Il deposito cauzionale è improduttivo di interessi legali.

**10.3** Il mancato versamento della cauzione è causa di risoluzione del contratto ed il prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall'armatore a titolo di penale.

**10.4** La cauzione sarà restituita al locatario all'atto dello sbarco o, al più tardi, entro un mese dallo sbarco dopo che l'armatore avrà constatato l'assenza di danni, di avarie, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte dal locatario durante la locazione.

**10.5** In caso di danni all'imbarcazione coperti dalla polizza assicurativa, la cauzione sarà restituita al locatario solo dopo che l'assicurazione avrà liquidato il danno.

## 11 ASSICURAZIONE

L'imbarcazione è coperta da polizza assicurativa contro tutti i danni che possano verificarsi alla barca per la perdita totale e parziale dell'imbarcazione, per il furto totale e parziale della barca e delle sue attrezzature, per la responsabilità civile.

L'assicurazione non copre:

- i danni cagionati per fatto e colpa del locatario all'imbarcazione e alle attrezzature il furto, la perdita o il danneggiamento delle cose e degli effetti di proprietà del locatario e dei trasportati
- i danni patiti dal locatario e dai trasportati per fatti o atti estranei alla responsabilità civile dell'armatore.

## 12: RICONSEGNA DELLA BARCA

**12.1** Il locatario si obbliga a restituire puntualmente l'imbarcazione, nei termini temporali e nel porto indicati nella comunicazione di conferma di locazione. L'itinerario della crociera deve essere programmato in modo tale da consentire il ritorno nei tempi stabiliti, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

**12.2** Nel caso di ritardo nella riconsegna, verrà applicata a carico del locatario una penale pari al prezzo giornaliero pattuito per ogni sei ore di ritardo, oltre il risarcimento del danno che l'armatore dovesse subire per la mancata consegna al locatario successivo. Viene considerato ritardo anche il tempo necessario per riportare l'imbarcazione nel porto di consegna, qualora il locatario interrompesse o terminasse la crociera in un porto diverso da quello indicato; in tal caso restano a carico del locatario anche le spese di trasporto o di trasferimento al porto di consegna.

**12.3** All'atto della riconsegna della barca, l'armatore ed il locatario verificheranno le condizioni della barca e provvederanno alla redazione dell'inventario. Il locatario è custode dell'imbarcazione sino al momento in cui l'inventario non venga sottoscritto da entrambe le parti.

## 13: RECESSO DEL LOCATARIO ED INTERRUZIONE DELLA CROCIERA

**13.1** Il locatario che intenda recedere dal contratto deve darne tempestiva comunicazione scritta all'armatore a mezzo lettera raccomandata da inviare a Le Rotte di Portolano.

Nel caso di recesso del locatario, l'armatore ha diritto di trattenere o di pretendere gli acconti versati o da versare qualora la comunicazione del recesso avvenga prima del saldo, gli acconti ed il saldo, se la comunicazione avvenisse dopo il saldo.

**13.2** In caso di interruzione della crociera, il locatario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Firma per accettazione

\_\_\_\_\_ in nome proprio e per conto di persone che parteciperanno all'evento